

AGEVOLAZIONI

Definizione agevolata dei Pvc: pubblicate le disposizioni attuative di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri, **23 gennaio**, è stato pubblicato l'atteso [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate](#) con il quale si dettano le **disposizioni di attuazione** ai fini della **definizione agevolata dei processi verbali di constatazione** consegnati entro il **24 ottobre 2018** ([articolo 1 D.L. 119/2018](#)).

I citati chiarimenti erano ampiamente attesi, soprattutto in considerazione del fatto che, nonostante la prevista **proroga di due anni**, alcuni **Uffici** hanno nei mesi scorsi già **emesso gli avvisi di accertamento**, lasciando i contribuenti senza alcuna indicazioni sulle **scelte** da compiere, con il rischio che, decorsi i termini ordinariamente previsti, l'**atto diventasse definitivo**, con qualsiasi impossibilità di beneficiare delle **disposizioni agevolative**.

Il [Provvedimento](#) a tal proposito precisa che possono beneficiare della definizione agevolata dei Pvc anche i contribuenti nei confronti dei quali, **dopo il 24 ottobre 2018** sia stato **emesso un avviso di accertamento** (o siano state comunque svolte **attività di controllo** aventi ad oggetto le violazioni contestate con il Pvc).

Estremamente rilevante è poi la previsione che la **presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non impedisce** la definizione agevolata del Pvc, a differenza, invece, di quanto previsto con il Provvedimento dello scorso **9 novembre**, con il quale fu ritenuta **incompatibile** l'istanza di accertamento con **adesione** con la definizione agevolata degli atti del procedimento di **accertamento**.

In questo modo, pertanto, i contribuenti raggiunti da un **avviso di accertamento** dopo il 24 ottobre 2018, i quali hanno presentato **istanza di accertamento con adesione** per non rischiare il decorso del termine utile per impugnare (e quindi la definitività dell'accertamento), non si vedranno esclusi dal **beneficio** in esame.

Invero il provvedimento si spinge oltre, prevedendo altresì che non è **incompatibile** con la definizione dei Pvc nemmeno l'avvenuta **impugnazione** dell'avviso di accertamento (salvo il caso in cui, ovviamente, la sentenza non sia passata in giudicato).

Non costituisce poi causa di preclusione nemmeno il **ravvedimento parziale**; il contribuente, pertanto, può avvalersi della definizione agevolata in relazione alle **restanti violazioni** constatate nel processo verbale.

Altre importanti precisazioni riguardano poi l'**ambito di applicazione della disposizione**. Molto

spesso, infatti, un singolo Pvc interessa **più periodi d'imposta**, sicché dubbi erano stati sollevati con riferimento alla possibilità di percorrere la strada della definizione agevolata solo con riferimento ad **alcune annualità**, escludendo le altre con riferimento alle quali, ad esempio, risultava già notificato un avviso di accertamento alla data del 24 ottobre.

Il [Provvedimento](#) in esame chiarisce pertanto che *“qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta”*.

Per poter beneficiare delle disposizioni in materia di **definizione agevolata del Pvc** il contribuente deve presentare la **dichiarazione** relativa al periodo d'imposta oggetto di definizione, **indicando esclusivamente i maggiori imponibili**, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Tale modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di **omessa presentazione della dichiarazione**.

Nel **frontespizio della dichiarazione** deve essere inoltre barrata la casella **“correttiva nei termini”**, anche nel caso in cui sia stata **omessa** la presentazione della dichiarazione originaria.

Se a presentare la dichiarazione è una **società** che produce **redditi in forma associata** ai sensi dell'[articolo 5 Tuir](#) o una società che ha esercitato l'opzione prevista dagli [articoli 115 e 116 Tuir](#), è necessario fornire tempestivamente ai soci il **prospetto di riparto** contenente la quota di reddito assegnata nonché gli altri dati da riportare all'interno di vari quadri della relativa dichiarazione: i **soci**, sulla base dei dati presenti nel **prospetto**, **possono presentare, entro il termine del 31 maggio 2019, la propria dichiarazione** per la definizione del **maggior reddito imputato per trasparenza**.

La definizione agevolata **si perfeziona** con la presentazione della **dichiarazione** e con il **versamento delle imposte autoliquidate** (in unica soluzione o della prima rata), **entro il 31 maggio 2019**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

Scopri le sedi in programmazione >